

Polizza Convenzione Multirischi Impianti Fotovoltaici

Contratto di Assicurazione stipulato in forma Collettiva per la copertura Multirischio di impianti fotovoltaici installati con il contributo del Fondo Nazionale Reddito Energetico.

Copertura gratuita per l'assicurato

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

INDICE

INDICE

A.	PRESENTAZIONE POLIZZA CONVENZIONE MULTIRISCHI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3
B.	GLOSSARIO	4
C.	SEZIONE I - DANNI DIRETTI.....	9
	COSA È ASSICURATO	9
	ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	9
	ART. 2.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti)	9
	COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	10
	ART. 2.3 - ESCLUSIONI	10
	ART. 2.4 - BENI ESCLUSI	12
	ART. 2.5 - FRANCHIGIA.....	13
	CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	13
	ART. 2.6 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA.....	13
	ART. 2.7 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO.....	13
	ART. 2.8 - AMBITO TERRITORIALE	13
	ART. 2.9 - VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO	13
	TABELLA RIEPILOGATIVA DI GARANZIE, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI.....	14
D.	SEZIONE II - DANNI INDIRETTI.....	15
	COSA È ASSICURATO	15
	ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	15
	COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	15
	ART. 3.2 - ESCLUSIONI	15
	CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	17
	ART. 3.3 - LIMITE MASSIMO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	17
	ART. 3.4 - AMBITO TERRITORIALE	17
	ART. 3.5 - VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO	17
E.	CONDIZIONI AGGIUNTIVE	18
	ART. 4.1 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI.....	18
	ART. 4.2 - FRANAMENTO, CEDIMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO	18
	ART. 4.3 - SOVRACCARICO NEVE	18
	ART. 4.4 - PRECISAZIONE OGGETTO DELLA COPERTURA	18
	ART. 4.5 - TERREMOTO	19
	ART. 4.6 - DEROGA ALL'OBLIGO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA.....	19
	ART. 4.7 - PRECISAZIONE	19
	ART. 4.8 - FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI E DOLOSI DI TERZI - MISURE DI SICUREZZA PER IL FURTO	19
	ART. 4.9 - GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO.....	20
	TABELLA RIEPILOGATIVA DI GARANZIE, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI.....	20
F.	SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	22
	COSA È ASSICURATO	22
	ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	22
	COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	22
	ART. 5.2 - ESCLUSIONI	22
	ART. 5.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZE.....	23
	CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	23
	ART. 5.4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.....	23
	ART. 5.5 - ALTRE ASSICURAZIONI	23
	ART. 5.6 - FRANCHIGIA.....	23
	ART. 5.7 - VALIDITA' TERRITORIALE	23
	ART. 5.8 - VALIDITA' TEMPORALE	24
	ART. 5.9 - MASSIMALE - PLURALITA' DI ASSICURATI	24
G.	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	25
	SEZIONE I - DANNI DIRETTI.....	25
	CHE OBBLIGHI HO	25
	ART. 6.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	25



ART. 6.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	26
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	260
ART. 6.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.....	26
ART. 6.4 - MANDATO DEI PERITI	26
ART. 6.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	27
ART. 6.6 - VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE	28
ART. 6.7 - DANNI DI SERIE (relativo alla garanzia Guasti macchine).....	29
ART. 6.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	29
ART. 6.9 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	29
SEZIONE II - DANNI INDIRETTI.....	29
CHE OBBLIGHI HO	29
ART. 6.10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.....	29
ART. 6.11 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	30
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	30
ART. 6.12 - MANDATO DEI PERITI	30
ART. 6.13 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.....	31
ART. 6.14 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	31
ART. 6.15 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	31
SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	32
CHE OBBLIGHI HO	32
ART. 6.16 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.....	32
ART. 6.17 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.....	32
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	32
ART. 6.18 - VALORE DEL BENE E ASSICURAZIONE PARZIALE.....	32
CONTATTI UTILI.....	33



A. PRESENTAZIONE POLIZZA CONVENZIONE MULTIRISCHI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO IN FORMA COLLETTIVA "MULTIRISCHIO" PER LA COPERTURA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO NAZIONALE REDDITO ENERGETICO

Che Polizza è e a chi è rivolta

La copertura Collettiva è una polizza, **senza costi per l'assicurato**, che è stata stipulata dalla **Contraente ENPAL ITALIA SRL** (in qualità di "**soggetto realizzatore**" dell'impianto fotovoltaico) con **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** a favore degli assicurati aventi qualifica di "**soggetti beneficiari**" (soggetti a cui è stato installato l'Impianto Fotovoltaico), per la copertura dei rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di un impianto fotovoltaico installato dal "**soggetto realizzatore**" e per cui il "**soggetto beneficiario**" ha beneficiato del contributo in conto capitale erogato dal "Fondo Nazionale per il Reddito Energetico" come previsto dal D.M. 8 Agosto 2023 (C.d. "D.M. Reddito Energetico o D.M. REN" del MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ecologica).

Cosa è assicurato?

La **polizza** convenzione Collettiva "Multirischio" tutela l'Impianto Fotovoltaico per i Danni Diretti, Danni Indiretti e Danni causati a Terzi.

La **polizza** è strutturata con le seguenti sezioni:

- Sezione I - Danni Diretti (compresi gli "**attacchi cyber**");
- Sezione II - Danni Indiretti;
- Sezione III - Responsabilità Civile

Quando e come devo pagare?

La **polizza** Collettiva Multirischio è una copertura gratuita per i "**soggetti beneficiari**".

Infatti, il costo della polizza è sostenuto dalla Contraente in qualità di *soggetto realizzatore*, come previsto all'Allegato 1 del Regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico (pubblicato in data 27 maggio 2024) all'art. 2.3. Requisiti di ammissibilità del *soggetto realizzatore*.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del primo giorno del mese successivo alla "Data di Allaccio" dell'impianto fotovoltaico ed ha una durata di 10 anni (120 mesi) e non prevede il tacito rinnovo.





B. GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nelle Condizioni di Assicurazione della polizza convenzione con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

A

Aggiustamenti: gli *aggiustamenti* sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il *sinistro* o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono: periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, ecc.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di *anno* solare bisestile).

Assicurato: *soggetto beneficiario* ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del *DM REN*, ovvero il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Attacco cyber: azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone anche mediante l'illecito accesso, l'utilizzo o la sottrazione di dati ad esse riferibili. Rientra inoltre nella definizione di *attacco cyber* anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).

B

Batterie di Accumulo : sistemi di accumulo funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico

C

Compagnia: l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contraente: ENPAL ITALIA SRL in qualità di "*soggetto realizzatore*", persona giuridica, che stipula l'*assicurazione* con la *Compagnia* nell'interesse proprio o altrui e che paga il relativo *premio*.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.



D

Danni di serie: pluralità di eventi dannosi originatisi dalla stessa tipologia di causa, anche se manifestatasi nella medesima parte dell'impianto ed in momenti diversi.

Data di Allaccio/Entrata in esercizio: si intende la prima data utile a decorrere dalla quale si avverano tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'*Impianto fotovoltaico* viene allacciato alla rete elettrica. La *data di allaccio* indicata sul verbale di allaccio rilasciato all'*Assicurato* dal distributore locale. La *data di allaccio* alla rete elettrica può coincidere o essere successiva alla *data di installazione dell'Impianto fotovoltaico* l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- 2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta, scambiata o ceduta con la rete;
- 3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Data di Installazione: la data in cui viene prodotta dal "*soggetto realizzatore*" (Contraente) la "Dichiarazione di conformità" relativa all'*Impianto fotovoltaico* installato.

DM REN: decreto Ministeriale dell'8 agosto 2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha istituito il *Fondo* denominato "Fondo Nazionale Reddito Energetico Nazionale finalizzato all'erogazione di contributi a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di *impianti fotovoltaici* a uso domestico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili. È destinato, in via prioritaria, a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico.

E

Estorsione Cyber: qualsiasi minaccia credibile da parte di un *terzo* con l'intento di causare un *Evento assicurato*, al fine di richiedere denaro all'*assicurato*

F

Fenomeno elettrico: per *fenomeno elettrico* si intende:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di un impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
- sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
- arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Fondo: il Fondo Nazionale Reddito Energetico approvato con la Deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di *sinistro* l'*Assicurato* tiene a suo carico e per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*indennizzo*.

Franchigia temporale: L'importo sull'*indennizzo* che resta a carico dell'*Assicurato* in relazione ad un determinato periodo di tempo. È calcolata come il prodotto tra il numero di giorni previsto nella scheda di *polizza* come *franchigia* per la Sezione II – Danni Indiretti moltiplicata per il rapporto tra la somma assicurata in Sezione II – Danni Indiretti e il numero di giorni relativo al periodo d'*indennizzo* massimo indicato nella scheda di *polizza*.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avvenuta nell'area indicata in *scheda tecnica* di *polizza*.

G

GSE (Gestore dei Servizi Energetici): il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è il soggetto competente, attuatore che qualifica gli *impianti fotovoltaici*, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica in virtù del Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 - istituzione del Fondo Nazionale Reddito Energetico.

Guasti Macchine: si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da:

- negligenza, imperizia;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- danni da *fenomeno elettrico* per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- corpi estranei.

Non sono compresi i danni causati da incendio, esplosione, *scoppio*.

Guerra: s'intende:

- l'uso della forza fisica da parte di uno *Stato* contro un altro *Stato* o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione;
- l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.

Guerra informatica: l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno *Stato* per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro *Stato*.

I

Impianto fotovoltaico: Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori e batterie di accumulo.

Inverter: dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali franchigie, scoperti, limiti di *indennizzo*, al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Istituto di Vigilanza: ente di diritto privato che opera in Italia nel campo della vigilanza privata.

L

Limite di indennizzo: l'importo massimo della copertura assicurativa in caso di *sinistro*.

M

Macchinario: l'*Impianto fotovoltaico*.

Malattia trasmissibile: qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Massimale: la somma assicurata indennizzabile dalla *Compagnia* per ogni *sinistro*. Quando è specificato in *polizza* che il *massimale* è prestato per un *periodo di assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso *periodo di assicurazione*.

P

Partita: Insieme di beni omogenei assicurati.

Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell'*assicurazione*.

Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del *sinistro*, avente come limite massimo quello indicato in *polizza*, durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del *sinistro*. Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione della *polizza* nè della *polizza* di riferimento, avvenuta dopo la data del *sinistro* stesso.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

R

Rapina: la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nell'area indicata in *polizza*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'area stessa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

S

Scoperto: percentuale del danno indennizzabile a termini di *polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *sinistro*.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati *scoppio*.

Scheda Tecnica (modulo di attivazione): la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i *limiti di indennizzo* e di risarcimento.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso.

Sistema informatico: l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'*Assicurato* per il trattamento automatico dei Dati.

Soggetto Beneficiario: ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DM REN, è la persona fisica appartenente a un nucleo familiare nelle condizioni di disagio economico descritte dal richiamato articolo e che presenta domanda ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente misura, eventualmente delegando un soggetto terzo ai fini dell'accesso alla piattaforma informatica dedicata.

Soggetto Realizzatore: impresa abilitata all'installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che sia in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



Terzi: le persone fisiche o giuridiche diverse dal *Contraente/Assicurato*.





C. SEZIONE I - DANNI DIRETTI

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* si obbliga a indennizzare all'*assicurato* i danni materiali e diretti causati all'*Impianto fotovoltaico* assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, da qualunque evento improvviso, imprevisto ed accidentale, anche riconducibile ad *attacchi cyber*, **fatte salve le esclusioni di cui all'art. 2.3 - Esclusioni, all'art. 2.3.1 - Rischio Cyber e i Beni esclusi di cui all'art. 2.4.**

L'assicurazione è prestata per tutti i beni secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate nella scheda tecnica (modulo di attivazione).

ART. 2.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti)

ART. 2.2.1 - COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alla Sezione I - **inclusi quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.lgs. 101/2020, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modifiche ed integrazioni - e danneggiate a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 500,00 per sinistro e annualità assicurativa.**

Il limite di indennizzo per i rifiuti tossici e nocivi è il 10% della somma assicurata per la presente estensione.

ART. 2.2.2 - MACCHINARIO IN LEASING (D.I.C./D.I.L.)

A parziale deroga dell'art. 2.4 - Beni Esclusi lett. a), qualora i *macchinari* in uso all'*assicurato* a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la *Compagnia* garantisce i beni medesimi:

- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente *polizza* convenzione e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente *polizza* convenzione che da altre eventuali assicurazioni.

ART. 2.2.3 - MISURE DI SICUREZZA PER ALLUVIONI, INONDAZIONI E ALLAGAMENTI

La *Compagnia* indennizza l'*assicurato* per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti **solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera.**

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del *rischio* e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 20 anni.



ART. 2.2.4 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Relativamente alle somme assicurate alla Sezione I - Danni Diretti, a parziale deroga di quanto previsto dall' art. 6.6 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro", si conviene fra le parti che, **in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.**

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 6.6 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro", rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, in ogni caso, **il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.**

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.3 - ESCLUSIONI

La *Compagnia* non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
2. causati da scioperi, sommesse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici;
4. causati da alluvioni, inondazioni, allagamento;
5. causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

6. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
7. causati con dolo del Contraente dell'Assicurato dei loro amministratori e dei loro dipendenti;
8. verificatisi in occasione di furto o rapina;
9. dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni dei beni assicurati, crolli, collasso strutturale;
10. errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione dell'impianto assicurato;
11. da deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
12. causati da difetti di cui il Contraente e l'assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
13. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del /degli impianti assicurato/i;
14. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
15. alle apparecchiature elettroniche che non fanno parte dell'impianto assicurato;
16. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
17. indiretti di qualunque natura, a meno che non venga richiamata la Sezione II - Danni Indiretti;
18. da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
19. ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati, se non diversamente convenuto;
20. derivanti da difetti di rendimento;
21. a prototipi o prime esecuzioni;
22. derivanti da amianto / asbesto compresi i maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione;
23. non afferenti l'impianto fotovoltaico stesso e originatisi al di fuori di esso;
24. dovuti a danneggiamento o distruzione dei beni assicurati, se verificatisi direttamente o indirettamente



in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

25. ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del *macchinario*; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
26. ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
27. aumento dei costi di riparazione, sostituzione o di ricostruzione in seguito all'applicazione di leggi o ordinanze.

Per quanto riguarda le batterie dell'*impianto fotovoltaico* sono escluse:

28. la perdita di rendimento, di capacità di accumulo, di efficienza, di tempi di ricarica, di tempi di tenuta della carica e più in generale perdita di prestazioni non riconducibili ad eventi coperti in polizza relativi alle *batterie*.

Relativamente all'estensione *guasti macchine e/o fenomeno elettrico* la *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare i danni:

29. causati da difetti di cui il *Contraente* o l'assicurato o il preposto all'esercizio del *macchinario* erano a conoscenza al momento della stipulazione della *polizza*;
30. verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/gli impianto/i assicurato/i;
31. dovuti:
 - all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - a funzionamento improprio del *macchinario* e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
32. causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
33. verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, crivelli, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
34. a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;
35. a fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche;
36. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

ART. 2.3.1 - RISCHIO CYBER

Sono esclusi i danni materiali e immateriali diretti, e patrimoniali:

1. conseguenti in tutto o in parte a perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, virus informatici di qualsiasi tipo oppure cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o indisponibilità e malfunzionamento di hardware e software, circuiti integrati e programmi o dati informatici anche se derivati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato;
2. causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una *guerra*, dichiarata o non dichiarata o di una *guerra informatica*;
3. subiti dall'impianto fotovoltaico se verificatisi in conseguenza della propagazione degli effetti di un *attacco cyber* a società, enti, aziende o reti e che quindi non abbiano come obiettivo diretto ed unico il luogo presso cui è installato l'*impianto fotovoltaico*.
4. conseguenti all'utilizzo di cripto valute;
5. conseguenti a violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);



causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di Internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
- 2) "Violazione del *sistema informatico*".

ART. 2.3.3 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente *polizza* convenzione non copre alcun *sinistro*, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi *malattia trasmissibile*, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una *malattia trasmissibile*;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi *malattia trasmissibile*.

La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, *sinistro*, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una *malattia trasmissibile* all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una *malattia trasmissibile* o effettivamente infettate da una *malattia trasmissibile* non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

ART. 2.4 - BENI ESCLUSI

Non sono assicurabili:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, salvo se derogato con apposita clausola particolare;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
- f) terreni, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, strade, piste, dighe, pozzi, gallerie, ponti e qualsiasi proprietà sotterranea e off-shore;
- g) merci:
 - 1) se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
 - 2) danneggiate per mancata e/o anormale refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura, poste in atmosfera controllata e danneggiate da anomala variazione delle condizioni ambientali di conservazione;
- h) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
- i) enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- j) linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti solo se superano la distanza di 300 metri dalle ubicazioni assicurate e/o da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;



- k) *macchinario* che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 05/05/2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 12/05/2011, comprese eventuali varianti, integrazioni, aggiornamenti ed estensioni;
- l) impianti fotovoltaici a isola, pannelli fotovoltaici stand-alone utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- m) *macchinario* in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione.

ART. 2.5 - FRANCHIGIA

Il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione per ogni *sinistro* dell'importo indicato in *scheda tecnica di polizza*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.6 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L'*assicurato* deve garantire un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l'*assicurato* deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico e deve esser in grado di esibire, a richiesta della *Compagnia*, le schede di manutenzione che certifichino l'attività manutentiva, la data in cui è stata realizzata e l'operatore che l'ha effettuata.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inoperatività dell'*assicurazione*.

ART. 2.7 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della *franchigia*.

ART. 2.8 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per gli impianti fotovoltaici situati nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2.9 - VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO

Nel caso di vendita di quote di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'*immobile*, la *polizza* opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento che, per il periodo residuo e **sino alla scadenza indicata nella *scheda tecnica*, diviene *Beneficiario***. Fermo quanto indicato all'art.5.2 Gestione dei cambi di titolarità del Soggetto Beneficiario del DM REN.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI GARANZIE, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Costi di demolizione e sgombero	Non previsti	Non previste	- 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 500,00 per sinistro e annualità assicurativa - <u>rifiuti tossici e nocivi</u>: 10% della somma assicurata in Sezione I - Danni diretti
Deroga alla proporzionale	Non previsti	Non previste	10%





D. SEZIONE II - DANNI INDIRETTI

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni, comma 17) delle Norme che regolano la Sezione I - Danni Diretti, la *Compagnia* riconosce l'importo giornaliero (diaria) indicato nella *scheda tecnica* della *polizza* convenzione a titolo di Indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un *sinistro* indennizzabile ai termini della Sezione I - Danni Diretti.

L'importo di cui sopra non è corrisposto nel caso in cui:

- a) l'*Impianto fotovoltaico* non sia collegato alla rete;
- b) l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*;
- c) l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del *macchinario* o mancato raggiungimento delle performances attese;
- d) l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell'*inverter* alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- e) delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 3.2 - ESCLUSIONI

La *Compagnia* non risponde dei *sinistri* conseguenti a fatti dannosi che abbiano colpito le macchine o gli impianti e che risultino indennizzabili a termini della Sezione I - Danni Diretti per effetto di estensioni di garanzia a quest'ultima apportate dopo la sua stipulazione,

1. causati da:

- a) dolo e colpa grave dell'*Assicurato* e/o del *Contraente*;
- b) mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, o da provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- d) sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il *sinistro* non si fosse verificato;
- e) mancato riaggancio automatico dell'*inverter* alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- f) impedimento e difficoltà di accesso all'impianto assicurato;
- g) ritardi nell'intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell'impianto per la riparazione dell'impianto o di parti di esso;



2. dei danni relativi a penali, indennità o multe dovute a terzi;
3. dei danni conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati:
 - a) da eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi, le serrate, i provvedimenti e gli eventi di forza maggiore;
 - b) da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - c) sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

ART. 3.2.1 - RISCHIO CYBER

Sono esclusi i danni, materiali e immateriali indiretti e patrimoniali:

1. conseguenti in tutto o in parte a perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, virus informatici di qualsiasi tipo oppure cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o indisponibilità e malfunzionamento di hardware e software, circuiti integrati e programmi o dati informatici anche se derivati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato;
2. direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una *guerra*, dichiarata o non dichiarata o di una *guerra informatica*;
3. subiti dall'impianto fotovoltaico se verificatisi in conseguenza della propagazione degli effetti di un *attacco cyber* a società, enti, aziende o reti e che quindi non abbiano come obiettivo diretto ed unico il luogo presso cui è installato l'*impianto fotovoltaico*.
4. causati da interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3.;
5. conseguenti all'utilizzo di cripto valute;
6. conseguenti alla violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- f) uso di Internet o intranet;
- g) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- h) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- i) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- j) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi inoltre i danni immateriali indiretti e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
- 2) "Violazione del *sistema informatico*".

ART. 3.2.2 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente *polizza* convenzione non copre alcun *sinistro*, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi *malattia trasmissibile*, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una *malattia trasmissibile*;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi *malattia trasmissibile*.

La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, *sinistro*, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una *malattia trasmissibile* all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una *malattia trasmissibile* o effettivamente infettate da una *malattia trasmissibile* non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.3 - LIMITE MASSIMO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia* corrisponde la diaria fino ad un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di denuncia del *sinistro* per danni indiretti all'Impianto fotovoltaico.

L'*indennizzo* liquidabile sarà riconosciuto all'assicurato entro un termine di 30 giorni dalla data in cui l'*Impianto fotovoltaico* sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati.

ART. 3.4 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per gli *Impianti fotovoltaici* situati nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 3.5 - VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO

Nel caso di vendita di quote di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'immobile, la *polizza* opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento che, per il periodo residuo e **sino alla scadenza indicata nella scheda tecnica, diviene Beneficiario**. Fermo quanto indicato all'art.5.2 Gestione dei cambi di titolarità del Soggetto Beneficiario del DM REN.





E. CONDIZIONI AGGIUNTIVE IN AGGREGATO PER LA SEZIONE I – DANNI DIRETTI E PER LA SEZIONE II – DANNI INDIRETTI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli sono sempre operanti e regolano la Sezione I - Danni Diretti e la Sezione II - Danni indiretti.

ART. 4.1 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La *Compagnia*, a parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni comma 4) delle Norme che regolano la Sezione I - Danni Diretti, risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza e che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

ART. 4.2 - FRANAMENTO, CEDIMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La *Compagnia* a parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni comma 3) delle Norme che regolano la Sezione I - Danni Diretti, risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di franamento, cedimento e smottamento del terreno.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza e che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda tecnica per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

ART. 4.3 - SOVRACCARICO NEVE

L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*assicurato* per danni causati a terzi da caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti, **purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.**

ART. 4.4 - PRECISAZIONE OGGETTO DELLA COPERTURA

Si conviene tra le parti che gli "accumulatori elettrici/energy storage", purché abbinati ad un impianto fotovoltaico, sono da intendersi facenti parte dell'oggetto della copertura assicurativa con le medesime garanzie, inclusa la garanzia "Guasti macchine" in deroga all'Art 2.2.5 – Guasti Macchine e/o fenomeno elettrico - comma e).

In caso di danno alla componente accumulo degli Energy Storage, che siano in esercizio da oltre 1 anno, solo l'indennizzo relativo alla componente accumulo terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio.



ART. 4.5 - TERREMOTO

La *Compagnia*, a parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni comma 3) della Sezione I - Danni Diretti, risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni *sinistro* da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* indicata nella *scheda di polizza* e che la *Compagnia* non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta *scheda di polizza* per *sinistro* e per l'intera durata della copertura assicurativa.

Per i danni indiretti, la garanzia è prestata dalla data di denuncia del *sinistro* previa detrazione della *franchigia* in giorni indicata in *polizza*.

Relativamente a tale garanzia, la *Compagnia* risponde fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato in *polizza*.

ART. 4.6 - DEROGA ALL'OBLIGO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

A parziale deroga di quanto previsto ai seguenti articoli:

- Art. 2.6 – Contratto di manutenzione programmata della Sezione I - Danni Diretti;
- Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione della Sezione II – Danni Indiretti;

per impianti assicurati fino a 6 kWp l'*assicurato* non è obbligato a garantire un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l'*assicurato* deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico; pena l'inoperatività dell'assicurazione.

ART. 4.7 - PRECISAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione della Sezione I - Danni Diretti, si prende atto che la *Compagnia* si obbliga ad indennizzare all'*assicurato* i danni materiali e diretti causati all'*impianto fotovoltaico* assicurato, anche se lo stesso non è ancora collegato alla rete.

Tale deroga è effettiva per un **periodo massimo di 365 giorni dalla data di installazione, per le seguenti garanzie:**

- **Eventi naturali in genere, sovraccarico neve, alluvione, inondazione, allagamento, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio;**
- **Franamento, cedimento e smottamento del terreno.**

ART. 4.8 - FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI E DOLOSI DI TERZI - MISURE DI SICUREZZA PER IL FURTO

A parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni comma 2) e comma 8) Sezione I - Danni Diretti, la *Compagnia* risponde dei danni derivanti da *furto*, *rapina*, atti vandalici e atti dolosi di terzi.

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei suddetti danni che il *furto* sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il *macchinario* assicurato è fissato. Inoltre, l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione:

- a) le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque non abbandonati, pena la perdita del diritto all'*indennizzo*;
- b) tutte le installazioni classificate come impianto "non integrato a terra" o comunque installati su tetto o tettoie che distano dal suolo meno di 3 metri dovranno essere provviste tassativamente dei seguenti sistemi antifurto, ad integrazione di quanto già disposto dal comma b) del presente articolo:
 - recinzione metallica o sistema equivalente di altezza non inferiore a 2 metri.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* indicata nella *scheda tecnica di polizza* e



che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta **scheda tecnica per sinistro** e per l'intera durata della copertura assicurativa.

La Compagnia e l'assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia "Furto, rapina, atti vandalici e dolosi di terzi" mediante preavviso di giorni 10 (dieci) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In tale circostanza la Compagnia, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di **premio** netto relativa al periodo di **rischio** non corso relativamente alla suddetta garanzia.

ART. 4.9 - GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da guasti accidentali meccanici ed elettrici occorsi al macchinario, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati salvo quanto previsto all'art 2.3 - Esclusioni.

Per "guasto" si deve intendere un danno accidentale, improvviso e impreveduto causato da:

- a) imperizia, negligenza;
- b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione anche se riconducibili ad attacchi cyber, errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;
- c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti simili quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- d) caduta, urto, collisione o eventi simili, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- e) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;
- f) qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso, ferme le esclusioni riportate all'art. 2.3 - Esclusioni e art. 2.4 - Beni Esclusi della Sezione I - Danni Diretti.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI GARANZIE, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
- Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Danni diretti: Scoperto 10%, con il massimo di Euro 250,00	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro -	100% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)
- Sovraccarico neve	Danni diretti: Scoperto 10%, con il massimo di Euro 250,00	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro -	100% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di 2,50 euro giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)
- Franamento, cedimento e smottamento del terreno	Danni diretti: Scoperto 10%, con il massimo di Euro 250,00	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	70% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di 2,50 euro giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)
- Terremoto	Danni diretti: Scoperto 10%, con il massimo di Euro 250,00	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	100% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di 2,50 euro giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)



GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
- Furto, rapina, atti vandalici e dolosi	Danni diretti: Scoperto 10%, con il massimo di Euro 250,00	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	100% Somma assicurata in Sezione I Diaria di 2,50 euro giorno per danni indiretti (max 90 giorni)
Guasti macchine e/o fenomeno elettrico	Danni Diretti: - Scoperto 10% con il massimo di Euro 250,00 - 25% in assenza di apparecchi di protezione e stabilizzazione	Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)	100% della somma assicurata in Sezione I - Danni diretti Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)





F. SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a *terzi*, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dell'*impianto fotovoltaico* assicurato.

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 5.2 - ESCLUSIONI

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- da *furto*,
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o *scoppio* di cose dell'*assicurato* o da lui detenute;
- alle cose che l'*assicurato* ha in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- alle cose assicurate e/o assicurabili nelle altre sezioni del presente contratto;
- provocati da soggetti diversi dai dipendenti e/o parasubordinati dell'*assicurato*;
- alle opere o cose sulle quali è installato l'impianto assicurato, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e/o peso possono essere rimosse;
- cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, montaggio e/o smontaggio;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
- conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla presenza di amianto;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'*assicurato* e non direttamente discendenti dalla legge;



- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.

Sono altresì esclusi:

- gli importi che l'*assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
- qualsiasi responsabilità inerente all'attività professionale, commerciale e/o contrattuale;
- i danni derivanti da *attacchi cyber*.

ART. 5.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati *terzi*:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*assicurato* nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*assicurato* o non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o di parasubordinazione con l'*assicurato* subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dell'impianto nonché alla conduzione di questo;
- d) le società o enti che, rispetto all' *assicurato*, siano qualificabili come controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 5.4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il *Contraente/assicurato* prende atto che, ai fini dell'operatività della copertura prevista dalla presente sezione, gli impianti, i *macchinari* e le relative pertinenze devono essere progettati e realizzati in conformità a quanto previsto dal *DM REN* (Allegato 1 - art. 2.5 Requisiti degli impianti), gli stessi devono inoltre risultare:

- in buone condizioni di statica e di manutenzione;
- visionati ed ispezionati periodicamente;
- revisionati e mantenuti in base alle disposizioni vigenti.

Il *Contraente/assicurato* prende atto, inoltre, che l'*assicurazione* non è operante per i danni derivanti dalla intenzionale mancata:

- osservanza delle disposizioni di legge;
- prevenzione per omessa manutenzione, riparazione e/o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire e/o contenere eventuali danni.

ART. 5.5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Le parti convengono che, in caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'*assicurato* e/o da altri soggetti la presente *polizza* opererà in secondo *rischio* in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza del *massimale* garantito dalla presente *polizza* convenzione.

ART. 5.6 - FRANCHIGIA

Qualora non operi la clausola di secondo *rischio* precisata all'art. 5.5 - Altre assicurazioni della presente Sezione, si conviene tra le parti che l'*assicurazione*, limitatamente ai danni a cose, è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 1.000,00 per *sinistro*.

ART. 5.7 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per i danni che avvengono nel territorio italiano.



ART. 5.8 - VALIDITA' TEMPORALE

L'*assicurazione* vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione*, salvo dove diversamente pattuito.

ART. 5.9 - MASSIMALE - PLURALITA' DI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e *anno assicurativo*.

Il *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *assicurati* fra di loro.





G. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di *sinistro*;
- b) gli obblighi in caso *sinistro*;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 6.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 6.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*; [► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile];
- c) in caso di *sinistro*, se sospetto doloso, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - la data di accadimento del *sinistro*;
 - la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;
 - l'entità stimata del danno.

Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*.

Si precisa che la comunicazione al customer care di ENPAL ITALIA SRL relativamente ad anomalie, guasti, etc, vale come denuncia di *sinistro*.

ART. 6.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*assicurato* deve:

- a) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La *Compagnia* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- b) permettere ogni rilevazione o esame del *macchinario* danneggiato;



c) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) dell'art. 6.1.1 - Obblighi al momento del *sinistro*.

d) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile].

ART. 6.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con l'*assicurato*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dall'*assicurato* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 6.4 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità di accadimento del *sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del *sinistro*, esistevano circostanze tali da aggravare il *rischio* che non siano state comunicate, nonché verificare se l'*assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno della presente Sezione;
4. determinare i dati previsti all'Art. 6.6 - Valore Assicurabile - Assicurazione parziale della presente Sezione ai fini dell'applicabilità di quanto disposto dall'articolo stesso;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.



ART. 6.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'art. 6.4 - Mandato dei periti, sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'*assicurazione* in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di *sinistro* si determina per ogni *partita* separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa *assicurazione* "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
 2. agli effetti dell'art. 6.6 della presente Sezione, il supplemento di indennità per ogni *partita*, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del *sinistro*, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "*Assicurazione a nuovo*", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del *sinistro*, diventa nullo;
 3. in caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
 4. **agli effetti dell'*indennizzo* resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto o *macchinario*, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 6.6 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale della presente Sezione;**
 5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 6. l'*assicurazione* in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto *macchinari* o impianti in stato di attività.
- Per quanto non derogato restano ferme le condizioni di *polizza* convenzione.**

ART. 6.5.1 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER LA GARANZIA GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in *polizza*, secondo le norme seguenti:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del *sinistro*;
 2. si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), detratto l'importo stimato come sub a2).



b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1. si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, **tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del suo deprezzamento e degrado d'uso o altra causa. Età**

Il degrado d'uso viene stabilito secondo la tabella basata sull'età dell'Impianto fotovoltaico:

ETA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO	PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Da 1 a 12 mesi	0%
Da 12 a 24 mesi	0%
Da 24 a 36 mesi	10%
Da 36 a 48 mesi	15%
Da 48 a 60 mesi	30%
Da 60 a 72 mesi	40%
Da 72 a 84 mesi	50%
Oltre 84 mesi	60%

2. si stima il valore ricavabile dei residui al momento del *sinistro*.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), detratto l'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) detratto a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del *sinistro* stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese sostenute per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La *Compagnia* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* indicata nella *scheda tecnica* di *polizza* e che la *Compagnia* non indennizza somma superiore a quanto stabilito in *polizza* per *sinistro* e per l'intera durata della copertura assicurativa.

Si precisa che i danni imputabili a variazione di tensione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili previa deduzione di quanto indicato in *polizza* se i *macchinari* assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente al *macchinario*, anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione. Diversamente, in assenza di apparecchi di protezione e stabilizzazione viene applicato uno scoperto del 25%.

ART. 6.6 - VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita* della *polizza*, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del *sinistro* la somma rispettivamente assicurata, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del *sinistro*.

ART. 6.7 - DANNI DI SERIE (relativo alla garanzia Guasti macchine)

Per “danni di serie” si intendono i danni derivanti da sinistri dovuti a uno stesso difetto (vizi di materiale, difetti di fabbricazione, difetti di fusione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), anche se riconducibili ad attacchi cyber e anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di *assicurazione*.

Eventuali danni di serie come sopra definiti verranno indennizzati secondo la seguente regola:

- 1° sinistro: *indennizzo* a termini di *polizza*
- 2° sinistro: 70% dell'*indennizzo*;
- 3° sinistro: 40% dell'*indennizzo*;
- 4° sinistro: 20% dell'*indennizzo*;
- dal 5° sinistro: **nessun *indennizzo*.**

Resta a carico dell'*assicurato* uno *scoperto* del 10% con il minimo di Euro 250,00 per ciascun *sinistro*.

In nessun caso la *Compagnia* indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la medesima annualità assicurativa, importo superiore a quello indicati in *polizza*.

ART. 6.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperto un procedimento giudiziario sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che il *sinistro* stesso non sia stato determinato da dolo dell'*assicurato* medesimo o del *Contraente* o dei suoi Amministratori e dei loro dipendenti.

ART. 6.9 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* / dall'*assicurato* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare all'*assicurato* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti per l'*assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE II - DANNI INDIRETTI**CHE OBBLIGHI HO****ART. 6.10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****ART. 6.10.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO**

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*; [► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile];
- c) in caso di *sinistro*, se sospetto doloso, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - la data di accadimento del *sinistro*;
 - la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;
 - l'entità stimata del danno.



Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*.

Si precisa che la comunicazione al customer care di ENPAL ITALIA SRL relativamente ad anomalie, guasti, etc, vale come denuncia di *sinistro* per il calcolo dei giorni di *scoperto*.

ART. 6.10.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) fornire alla *Compagnia* entro 30 (trenta) giorni dal termine del *periodo di indennizzo* uno stato particolareggiato delle perdite subite in conseguenza del danno e gli elementi contabili necessari per la determinazione della perdita indennizzabile;
- c) fornire alla *Compagnia* tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La riparazione del danno subito può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b) dell'art. 6.10.1; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*assicurato* non avviene entro 30 (trenta) giorni dall'avviso di cui al punto b) dell'art. 6.10.1, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *sinistro*, l'*assicurazione* resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile].

ART. 6.11 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.12 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità di accadimento del *sinistro*;
- 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del *sinistro*, esistevano circostanze tali da aggravare il *rischio* che non siano state comunicate, nonché verificare se l'*assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.11 - Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
- 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6.16 - Procedura per la valutazione del danno delle presenti Norme;
- 4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.



ART. 6.12.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'art. 6.16 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 6.15 - Mandato dei periti, sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.13 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con l'*assicurato*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dall'*assicurato* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 6.14 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente dall'assicurato* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare all'*assicurato* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti per l'*assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 6.15 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*assicurato* dimostri che il *sinistro* stesso non sia stato determinato da dolo dell'*assicurato* medesimo o del *Contraente* o dei suoi Amministratori e dei loro dipendenti.



SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 6.16 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*assicurato* ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'*Intermediario assicurativo* oppure la *Compagnia* entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 (tre) giorni.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile].

ART. 6.17 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La *Compagnia* assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'*assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'*assicurato*, **entro il limite di un importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.**

La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, **entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.** [► art.1917 Codice Civile];

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

La *Compagnia* provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'*assicurato* non sarà a carico della *Compagnia* se non preventivamente autorizzata.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.18 - VALORE DEL BENE E ASSICURAZIONE PARZIALE

Il *premio* è determinato sul valore dell'impianto e deve corrispondere al valore a nuovo senza tener conto del degrado per vetustà, uso ed ogni altra circostanza ininfluente.

Se al momento del *sinistro* il valore determinato a norma di quanto precede, supera di oltre il 10% (dieci per cento) il valore dichiarato in scheda tecnica di *polizza* dall'*assicurato* la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e risultante al momento del *sinistro* e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in uguale proporzione.



CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *polizza***
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un sinistro, l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la *polizza***
sinistri.affinity@cert.marsh.it



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1 (20 linee)

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,

C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,

Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757

del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031